

# CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE



## EREDE

Versione del 1° gennaio ~~2013~~2020

### 1. Scopo del contratto di gestione

Con questo contratto di gestione l'erede incarica la SUISA della gestione dei diritti di utilizzo qui di seguito descritti per quanto riguarda le opere musicali dell'autore, il che significa incassare le indennità sui diritti d'autore presso gli utenti per poi ripartirle agli aventi diritto. La SUISA si impegna ad adempiere diligentemente il mandato conformemente ai suoi statuti e regolamenti.

A questo scopo, l'erede ~~trasferisce~~ cede alla SUISA su basi fiduciarie i diritti menzionati nelle presenti Condizioni generali di gestione. La SUISA gestisce questi diritti direttamente o tramite società consorelle, imprese o associazioni svizzere o estere (qui di seguito definita/e «società consorella/e»). A questo scopo la SUISA può stipulare contratti di reciprocità, unilaterali nonché altri contratti di collaborazione (qui di seguito definiti «contratti di reciprocità») e ~~trasferire~~ cedere ulteriormente i diritti che le vengono affidati nell'ambito di questi contratti. La SUISA non sfrutta a livello commerciale i diritti che le sono stati ~~ceduti~~ trasferiti.

La SUISA non consegue alcun utile.

### 2. Opere musicali oggetto di questo contratto

Il contratto di gestione si riferisce a tutte le composizioni non teatrali e i loro eventuali testi (qui di seguito definite «opere musicali») creati dall'autore (singolarmente o insieme ad altri) nell'arco della sua vita. Nel contratto di gestione sono contemplate opere musicali, arrangiamenti di opere musicali e anche semplici frammenti di opere.

Rientrano nel campo di applicazione del contratto anche le opere musicali create dall'autore prima della sottoscrizione del contratto di gestione (singolarmente o insieme ad altri), a meno che l'autore o l'erede non abbia già ~~ceduto~~ trasferito a terzi i diritti ~~correlati a queste~~ sui tali opere a terzi che non siano affiliati come editori a una società di gestione competente. L'erede si impegna a comunicare alla SUISA tutte le disposizioni di altro tenore relative alle opere musicali dell'autore prese prima della conclusione di questo contratto. Laddove l'erede dovesse tornare a essere

titolare di diritti precedentemente ~~ceduti~~ trasferiti, questi saranno compresi nel campo di applicazione del contratto, vale a dire ~~ceduti~~ trasferiti alla SUISA ai fini di una gestione.

L'obbligo dell'erede di trasferire i diritti sulle opere musicali non sussiste, se i diritti sono già stati trasferiti dall'autore, da un editore o da un terzo alla SUISA, a una società consorella o a un terzo che li ha trasferiti alla SUISA.

In costanza di contratto, nessuna opera musicale può essere esclusa.

### 3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ~~ceduti~~ trasferiti ai fini della gestione

#### 3.1 Opere musicali teatrali e utilizzazioni escluse dalla gestione

Le opere musicali teatrali la cui gestione è esclusa dal contratto di gestione, sono quelle il cui sviluppo scenico viene rappresentato da persone in determinati ruoli ed è a tal punto dipendente dalla musica che queste opere di regola non possono essere utilizzate senza di essa.

Gli esempi tipici di opere musicali teatrali sono opere, operette, musical e balletti d'azione.

Le opere musicali contenute nei film o in altre opere audiovisive o multimediali sono opere musicali non teatrali, a meno che non si tratti di opere musicali teatrali filmate.

Per opere musicali non teatrali ai sensi del presente contratto di gestione si intendono inoltre:

- opere musicali per opere di danza utilizzate senza danza;
- versioni concertistiche di opere musicali teatrali;
- estratti di opere musicali teatrali che non costituiscono atti interi e la cui esecuzione o trasmissione radio non duri più di 25 minuti o la cui trasmissione televisiva non duri più di 15 minuti.

La distinzione tra opere musicali teatrali e non teatrali non dipende dall'intenzione originaria dell'autore/degli autori. Un'opera musicale in origine non teatrale può pertanto (da sola o insieme ad altre), previo accordo degli aventi diritto, essere trasposta in forma teatrale (ai sensi del capoverso 1) e viene poi considerata un'opera musicale teatrale ai sensi del contratto di gestione, a patto che venga utilizzata (rappresentata, trasmessa, riprodotta, ecc.) in maniera teatrale (ai sensi del capoverso 1).

### 3.2 Ambito della gestione delle opere musicali non teatrali

Per il periodo di validità del contratto di gestione, l'erede ~~trasferisce~~ alla SUISA, affinché questa li gestisca, i diritti esclusivi e i diritti al compenso seguenti:

- a. eseguire le opere musicali, rappresentarle nonché farle vedere o udire altrove, in qualsiasi maniera o sotto qualsiasi forma (diritto di esecuzione);
- b. diffondere le opere musicali per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti (ad es. via cavo) o satelliti (diritto di diffusione, incluso simulcasting);
- c. ritrasmettere le opere musicali diffuse con impianti tecnici (reti cavo, convertitori, ecc.; diritto di ritrasmissione);
- d. mettere a disposizione le opere musicali, ad esempio su Internet o su altre reti, in maniera tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta (diritto online); tale diritto comprende anche i testi e le registrazioni grafiche (spartiti, ecc.) di opere musicali, nella misura in cui l'autore o l'erede non abbia già trasferito o concesso in licenza tale diritto ad un editore o a terzi;
- e. far vedere o udire le opere musicali diffuse, ritrasmesse e messe a disposizione (diritto della ricezione pubblica);
- f. registrare le opere musicali su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati di qualsiasi genere, riprodurre i supporti e metterli in circolazione (diritto meccanico), anche a scopi di esecuzione, diffusione, ritrasmissione o messa a disposizione (lettere a, b, c e d); questo diritto non comprende la riproduzione di registrazioni grafiche (spartiti, ecc.), con riserva della lettera h;
- g. abbinare opere musicali preesistenti con opere di altro genere (film, testo, immagini, ecc.) o rendere interagenti opere musicali preesistenti con opere di altro genere (multimedia); questo diritto viene qui di seguito definito di sincronizzazione o di produzione cinematografica e può essere revocato dall'autore in base alla cifra 3.7;  
registrare opere musicali utilizzate in tali abbinamenti su supporti audio, audiovisivi o supporti di

dati e riprodurre nonché mettere in circolazione tali supporti;

il diritto di sincronizzazione relativo alle opere su commissione non è gestito dalla SUISA; le opere di questo genere vengono appositamente commissionate in vista del loro abbinamento a opere di altro genere o della loro utilizzazione interattiva con delle opere di altro genere; tutte le altre opere musicali vengono considerate come opere musicali preesistenti.

- h. per quanto riguarda le registrazioni grafiche (spartiti, ecc.) di opere musicali (con o senza testo):
  - fotocopiarle o farle fotocopiarle dall'insegnante per la lezione in classe (uso scolastico);
  - fotocopiarle o farle fotocopiarle in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi ai fini dell'informazione o documentazione interna (uso aziendale interno);
  - far fotocopiarle da terzi su incarico di privati e persone strettamente legate a questi per uso privato (uso privato); quali terzi si intendono anche copisterie, biblioteche, altre istituzioni pubbliche e imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione dei loro utenti.È escluso il diritto di fotocopiatura completa o quasi completa di edizioni di spartiti e di corsi musicali.
- i. noleggiare esemplari di opere, prestarli o metterli in qualsiasi maniera a disposizione gratuitamente o a pagamento;
- j. produrre o importare supporti vergini o altri supporti audio, audiovisivi o supporti di dati adatti per la registrazione di opere.

### 3.3 Altri diritti

I diritti ~~ceduti~~ trasferiti ai fini della gestione comprendono anche i tipi di utilizzazione e i diritti originati dall'evoluzione tecnologica o da modifiche nelle leggi e che sono conformi al senso dei diritti summenzionati.

### 3.4 Estensione ~~della cessione~~ del trasferimento

~~La cessione~~ Il trasferimento dei diritti vale indipendentemente dal fatto che essi siano in Svizzera o all'estero diritti esclusivi o diritti al compenso.

~~La cessione~~ Il trasferimento dei diritti comprende in particolare anche il diritto di informazione, risarcimento danni, accertamento, omissione o soppressione nonché il diritto di denuncia penale. L'erede autorizza espressamente la SUISA ad accettare degli accordi transattivi concernenti le indennità sui diritti d'autore per le opere musicali dell'autore.

### 3.5 Diritti esclusi dalla gestione della SUISA

L'erede può escludere dalla gestione da parte della SUISA determinati gruppi di diritti d'autore per tutte le opere musicali dell'autore.

I gruppi di diritti esclusi vanno indicati nel contratto di gestione. Le eccezioni possono essere revocate a posteriori, con un preavviso di sei mesi, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno civile. Le nuove eccezioni possono essere comunicate, osservando lo stesso termine, per l'inizio di ogni anno.

### 3.6 I diritti di arrangiamento e sugli arrangiamenti

I diritti ~~ceduti~~ trasferiti alla SUISA concernono le opere musicali nella forma concepita dall'autore. Il diritto di autorizzare o vietare un arrangiamento, in particolare di abbinare un testo ad una musica, viene tutelato non dalla SUISA bensì dall'erede stesso. La SUISA gestisce tuttavia i diritti sugli arrangiamenti.

Gli arrangiamenti sono opere musicali create a partire da opere preesistenti in maniera tale che le opere utilizzate rimangono riconoscibili nel loro carattere individuale. Gli arrangiamenti sono in particolare anche le traduzioni di testi di opere musicali in altre lingue, la sonorizzazione di testi e la prima o nuova messa in testo di opere musicali.

### 3.7 ~~Retrocessione~~ Ritrasferimento del diritto di sincronizzazione

Prima di rilasciare l'autorizzazione all'abbinamento di opere musicali preesistenti ad opere di altri generi, in specie quello per la produzione di spot pubblicitari (audio o audiovisivi) (cifra 3.2 g), la SUISA informa l'erede sulle intenzioni di utilizzazione e gli dà l'opportunità di gestire egli stesso il diritto di sincronizzazione o di produzione cinematografica alle condizioni di seguito indicate.

Il diritto di sincronizzazione o di produzione cinematografica ritorna all'erede, se egli comunica per iscritto alla SUISA entro 30 giorni dalla notifica della prevista utilizzazione (da parte della SUISA o dell'utente dell'opera) la sua intenzione di tutelare egli stesso questo diritto di sincronizzazione. Il diritto di sincronizzazione ritorna all'erede soltanto per un'utilizzazione determinata in maniera specifica e per la relativa opera musicale concreta.

Tutti gli altri diritti, in specie quello di riproduzione e diffusione di esemplari di opere, rimangono alla SUISA.

In caso di opere musicali pubblicate, la comunicazione della SUISA ai sensi del capoverso 1 di questa cifra va all'editore.

### 3.8 ~~Nessuna retrocessione~~ Nessun ritrasferimento del diritto di sincronizzazione

La ~~retrocessione~~ ritrasferimento del diritto di sincronizzazione (cifra 3.2 g) è ~~esclusa~~ escluso, e la SUISA non effettua la domanda di autorizzazione presso l'erede per:

- a. l'utilizzazione di opere musicali in cataloghi offerti per la sonorizzazione di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati («mood music», «production music», «library music», ecc.);
- b. l'utilizzazione di opere musicali per scopi di diffusione di programmi radiofonici e televisivi (escluse le emissioni pubblicitarie, «sponsoring billboard», ecc.) da parte dell'organismo di diffusione; compresa la produzione di supporti audio e audiovisivi e di supporti di dati esclusivamente usati per scopi di diffusione, da parte dell'organismo di diffusione o per incarico di questo.

### 3.9 Assegnazione di licenze per usi non commerciali

L'erede ha il diritto di concedere licenze a chiunque per utilizzi non commerciali di determinate opere già dichiarate. Tutti gli aventi diritto di una tale opera devono essere d'accordo.

L'erede deve comunicare separatamente alla SUISA le opere oggetto di tali licenze. A tale scopo la SUISA mette a disposizione un apposito formulario.

Un utilizzo è considerato «non commerciale», se non è consentito in cambio di un corrispettivo in denaro né comporta un vantaggio commerciale diretto o indiretto. L'autore può concedere solo una delle seguenti licenze Creative Commons: CC BY-NC, CC BY-NC-SA e CC BY-NC-ND. Tutte queste licenze sono gratuite e irrevocabili.

### 3.9.3.10 Limitazione dell'obbligo di gestione

La SUISA è tenuta a eseguire le proprie attività nel rispetto dei principi tipici di un'amministrazione sana ed economica. S'impegna a salvaguardare nel modo più esteso possibile i diritti ~~ceduti~~ trasferiti.

La concessione di licenza e l'incasso delle indennità si basano tuttavia in primo luogo sulle dichiarazioni e indicazioni degli utenti stessi. Per ragioni di efficienza economica, la SUISA non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.

## 4. Validità territoriale del contratto di gestione

### 4.1 Aspetti generali

~~La cessione~~ il trasferimento dei diritti d'autore di cui alla cifra 3 si ~~riferisce~~ applica a tutti i paesi ~~e territori~~ intero nei quali i diritti della SUISA vengono amministrati dalle società consorelle in virtù di contratti di reciprocità.

### 4.2 Eccezioni

L'erede può limitare territorialmente l'estensione della cessione del trasferimento dei suoi diritti. La limitazione deve essere indicata paese per paese. Senza limitazione si presume che la cessione il trasferimento sia valida-valido per il mondo intero (in base alla cifra 4.1).

I paesi esclusi vanno indicati nel contratto di gestione. I paesi e i territori in cui i diritti della SUIISA sono esercitati da società consorelle sulla base di contratti di reciprocità ~~Le eccezioni~~ possono essere revocate successivamente esclusi a posteriori, con un preavviso di sei mesi, con effetto dall'inizio di ogni anno. Le nuove Tali eccezioni possono essere comunicare revocate con effetto dall'inizio di ogni anno, osservando lo stesso termine, per l'inizio di ogni anno. Altri paesi e territori possono essere esclusi o l'eccezione può essere revocata in qualsiasi momento con effetto dall'inizio del mese successivo.

### 4.3 Gestione all'estero

All'estero la SUIISA si impegna a gestire nella maniera più estesa possibile i diritti che le sono stati ceduti ai sensi della cifra 3 del contratto in collaborazione con le rispettive società consorelle. La SUIISA comunica alla società consorella competente le utilizzazioni di cui è a conoscenza.

Alla gestione all'estero da parte delle società consorelle si applicano le disposizioni, le tariffe, le regole di ripartizione e i contratti validi nel rispettivo paese. Ogni società consorella definisce la propria modalità di lavoro in modo autonomo. Pertanto la SUIISA non può garantire una gestione dei diritti dell'erede priva di lacune e non può assumersi alcuna responsabilità per l'attività delle società consorelle all'estero. All'estero la SUIISA non è tenuta a portare avanti la propria attività direttamente.

Qualora in un paese operassero diverse società consorelle, la SUIISA stipula uno o più contratti di reciprocità con la società o le società consorelle di sua scelta.

## 5. Comunicazione elettronica

### 5.1 Aspetti generali

La SUIISA può ricorrere a mezzi elettronici (in particolare e-mail, servizi online o altre forme di comunicazione elettronica) per comunicare con l'erede e per adempiere alle proprie prestazioni di servizio. È autorizzata a sostituire le forme di comunicazione e di scambio di informazioni (in particolare per posta) con mezzi elettronici e, a questo scopo, a definirne le specificazioni tecniche. La SUIISA non è tenuta ad allestire o a conservare delle copie cartacee (o sotto altra forma) della corrispondenza elettronica.

Spetta all'erede o al rappresentante degli eredi provvedere al relativo equipaggiamento tecnico sulla sua pagina per consentire la comunicazione elettronica con la SUIISA. I costi per l'equipaggiamento tecnico nonché per la comunicazione elettronica dell'erede sono a carico dello stesso. La SUIISA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni tecniche relative all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, in particolare per adeguarsi ai nuovi sviluppi tecnici.

### 5.2 Comunicazione per e-mail

Con la comunicazione dell'indirizzo e-mail da parte dell'erede o del rappresentante degli eredi alla SUIISA, la SUIISA e l'erede/il rappresentante degli eredi sono legittimati a comunicare tra di loro via posta elettronica, senza alcun pregiudizio dei diritti conferiti alla SUIISA conformemente alla cifra 5.1. La SUIISA ha inoltre il diritto di inviare per posta elettronica tutte le comunicazioni e i documenti in precedenza spediti per posta (o sotto un'altra forma).

Le comunicazioni inviate per e-mail sono considerate come inoltrate dal momento in cui il destinatario è in grado di richiamarle in circostanze normali. Se la forma scritta è espressamente prevista per determinate comunicazioni, queste ultime devono avvenire per iscritto tramite posta regolare. Una comunicazione tramite posta elettronica corredata di firma elettronica qualificata è paragonabile ad una comunicazione in forma scritta.

L'erede o il rappresentante degli eredi è consapevole del fatto che la comunicazione tramite e-mail si svolge in linea di massima in maniera non cifrata, motivo per cui la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi non possono essere garantite. La SUIISA declina qualsiasi responsabilità per danni causati all'erede o al rappresentante degli eredi o a terzi dalla comunicazione tramite e-mail.

### 5.3 Servizi online

La SUIISA propone sul proprio sito web una sezione il cui accesso è riservato ai soli membri e mandanti (qui di seguito denominata «sezione membri») dalla quale è possibile accedere a determinati servizi online. Nella misura in cui vengono trasmessi dati confidenziali, tale sezione è cifrata conformemente agli standard d'uso. I servizi online verranno progressivamente sviluppati.

L'accesso alla sezione membri avviene tramite inserimento di un identificativo utente (username) e di una password. L'erede o il rappresentante degli eredi può richiedere in qualsiasi momento un nome utente e una password che danno quindi accesso alla sezione membri del sito web della SUIISA. L'accesso è riservato esclusivamente all'erede o al rappresentante degli eredi designato come tale nel contratto di gestione.

Nel caso in cui l'erede o il rappresentante degli eredi permetta a terzi di accedere alla sezione membri, risponde in prima persona delle loro azioni e omissioni e deve quindi istruirli e sorvegliarli appropriatamente.

Le comunicazioni effettuate tramite la sezione membri o i servizi online sono considerate come inoltrate dal momento in cui il destinatario è in grado di richiamarle in circostanze normali.

L'erede o il rappresentante degli eredi è consapevole del fatto che la comunicazione tramite il sito web della SUIISA e la sezione membri avviene solo in parte in maniera cifrata, motivo per cui la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi non possono assolutamente essere garantite. La SUIISA declina qualsiasi responsabilità per danni causati all'erede o al rappresentante degli eredi o a terzi dalla comunicazione tramite il sito web della SUIISA o la sezione membri.

L'erede o il rappresentante degli eredi è tenuto a mantenere riservati il suo nome utente e la sua password, a non comunicarli a terze persone non autorizzate, a non consentire a terzi non autorizzati l'accesso alla sezione membri nonché a non fornire alcun aiuto per agevolare un tale accesso. La SUIISA declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti dall'inosservanza dell'erede o del rappresentante degli eredi a questi obblighi di riservatezza. L'erede o il rappresentante degli eredi esonera interamente la SUIISA da ogni pretesa di terzi nei confronti suoi o delle sue società consorelle (ivi comprese le spese giudiziali e legali) in seguito all'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza.

[Se l'erede è a conoscenza del fatto che terzi non autorizzati sono entrati in possesso della sua password, o se degli indizi gli fanno presupporre che sia così, deve modificare immediatamente la password.](#) Se l'erede o

il rappresentante degli eredi è a conoscenza del fatto che terzi non autorizzati sono entrati in possesso del suo nome utente ~~e/o della sua password~~, o se degli indizi gli fanno presupporre che sia così, è tenuto ad informarne immediatamente la SUIISA. In seguito la SUIISA provvederà al blocco immediato del nome utente in questione e spedirà, su richiesta, un nuovo nome utente all'erede o al rappresentante degli eredi. La SUIISA non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati dovute al blocco del nome utente.

L'accesso alla sezione membri del sito web della SUIISA permette all'erede o al rappresentante degli eredi in prima linea di visualizzare, inserire ed eventualmente scaricare i dati e le informazioni che riguardano lui, l'autore e le sue opere. Se, in quell'occasione, prende conoscenza di dati e informazioni relative ad altri aventi diritto sulle opere dell'autore o a terze persone e alle ~~loro~~ loro opere, l'erede o il rappresentante degli eredi è tenuto a trat-

tarle in maniera confidenziale, in particolare a non trasmetterle ad altri. L'erede o il rappresentante degli eredi si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni per usi commerciali per terze persone, ma solo per il proprio uso interno e osservando le disposizioni di legge, in particolare della protezione dei dati. Qualsiasi utilizzo a scopi commerciali del sito Internet della SUIISA, dei servizi online o dei relativi dati presuppone il previo accordo scritto della SUIISA. Tale accordo può essere subordinato al pagamento di un'adeguata indennità.

I diversi servizi online possono essere disciplinati da condizioni d'utilizzo particolari. Tali condizioni possono essere visualizzate sullo schermo, registrate e stampate dall'erede o dal rappresentante degli eredi e devono essere accettate cliccando sull'icona corrispondente (ad. es. checkbox, button, ecc.). Con l'accesso ad un servizio online, l'erede o il rappresentante degli eredi si impegna a rispettare le condizioni d'utilizzo in vigore del relativo servizio online. Eventuali disposizioni deroganti alle presenti Condizioni generali prevalgono su quest'ultime.

La SUIISA è autorizzata a controllare, verbalizzare, memorizzare e analizzare gli accessi al suo sito e il traffico di dati e, nell'ambito di questo, a verbalizzare e memorizzare in particolare le ricerche effettuate dall'erede o dal rappresentante degli eredi e i risultati prodotti, in riferimento al nome utente e al momento dell'operazione. Ha inoltre il diritto di bloccare provvisoriamente o permanentemente l'accesso dell'erede o del rappresentante degli eredi alla sezione membri se costata o se ha degli indizi motivati che l'erede o il rappresentante degli eredi non abbia rispettato le condizioni d'utilizzo (in particolare le presenti Condizioni generali di gestione e/o le condizioni d'utilizzo in vigore per il relativo servizio online). La SUIISA non risponde dell'eventuale perdita di dati in seguito al blocco dell'accesso.

La sezione membri del sito web della SUIISA (inclusi i servizi online ivi offerti) viene sorvegliata durante i consueti orari d'ufficio. La SUIISA aspira a consentire la disponibilità della sezione membri 24 ore su 24. La SUIISA non può tuttavia garantire la disponibilità continua e si riserva il diritto di interrompere il servizio senza dover indicare un motivo. Può interrompere l'accesso in particolare anche per scopi di manutenzione e lavori al sistema.

La SUIISA non si assume alcuna garanzia per la correttezza e la disponibilità continua dei dati messi a disposizione tramite il sito web della SUIISA e la sezione membri (e dei servizi online ivi offerti) e declina qualsiasi responsabilità per danni causati all'erede, al rappresentante degli eredi o a terze persone direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni che

l'erede o il rappresentante degli eredi ha ottenuto tramite il sito web della SUISA o la sezione membri.

Se l'erede o il rappresentante degli eredi non intende più utilizzare la sezione membri sul sito della SUISA, deve comunicarlo a quest'ultima tempestivamente. La SUISA provvederà a bloccare l'accesso immediatamente.

## **6. Informazioni ~~sul titolare dei diritti~~ sull'avente diritto, opere musicali e protezione dei dati**

### **6.1 Aspetti generali**

L'erede si impegna a fornire alla SUISA tempestivamente tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie alla gestione dei suoi diritti.

L'erede o il rappresentante degli eredi si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica di dati relativi alla sua persona come indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di pagamento, numero di IVA, ecc. Notifiche di conteggi e di corrispondenza di altro tipo all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dall'erede sono considerate come validamente avvenute. Se la SUISA non dispone di alcun indirizzo di recapito corrispondenza e/o indirizzo di pagamento dell'erede o del rappresentante degli eredi valido, l'obbligo della SUISA di trasmettere conteggi e corrispondenza di altro tipo, oltre che di versare il prodotto della ripartizione, sarà sospeso. La SUISA non è tenuta ad effettuare indagini volte a reperire l'indirizzo di recapito corrispondenza e l'indirizzo di pagamento.

La SUISA parte dal presupposto che l'erede o il rappresentante degli eredi è il beneficiario economico del prodotto della ripartizione versato derivante dalla riscossione e che egli paga le relative imposte. Se l'erede o il rappresentante degli eredi non è il beneficiario economico o lo è solo in parte, o l'autorità fiscale richiedesse delle informazioni in merito alla persona del beneficiario economico, rispettivamente del prodotto della ripartizione che gli è stato versato, egli si impegna a comunicare alla SUISA tutte le informazioni necessarie a questo proposito.

In caso di decesso del o di un erede o della defezione del rappresentante degli eredi, gli eredi sono tenuti a nominare un (nuovo) rappresentante comune per le relazioni con la SUISA. Fino a che gli eredi sono sconosciuti o che non è stato nominato un (nuovo) rappresentante comune, rispettivamente non è stata eseguita in via definitiva la divisione dell'eredità, l'obbligo della SUISA di notificare conteggi e corrispondenza di altro tipo, oltre che di versare il prodotto della ripartizione, è sospeso.

### **6.2 Dichiarazione delle opere musicali**

L'erede si impegna a dichiarare alla SUISA in maniera completa, veritiera e corretta tutte le opere musicali create dall'autore stesso o insieme ad altri. Ne sono escluse le opere che l'autore stesso ha già dichiarato alla SUISA. Con la dichiarazione d'opera l'erede dichiara in maniera vincolante che l'autore ha creato l'opera musicale interessata o che ha collaborato alla sua creazione.

Le opere musicali devono essere dichiarate per iscritto tramite il formulario messo a disposizione dalla SUISA oppure – se disponibile – tramite il servizio online nella sezione membri sul sito web della SUISA. Rimane riservata la cifra 5.

Alla dichiarazione d'opera va allegata la seguente documentazione:

- per gli arrangiamenti di opere musicali libere («domaine public»): esemplare giustificativo (spartiti o un formato audio da definirsi da parte della SUISA) dell'opera originale e dell'arrangiamento;
- per tutte le altre opere musicali: su richiesta della SUISA un esemplare giustificativo in uno dei formati da definirsi da parte della SUISA;
- per arrangiamenti di opere musicali protette: autorizzazione dell'avente diritto o degli aventi diritto.

Per le dichiarazioni d'opera valgono le seguenti scadenze:

- per tutte le opere musicali create prima della conclusione del contratto di gestione: entro tre mesi dalla stipula;
- per tutte le opere musicali create durante il periodo di validità del contratto di gestione: entro un mese dall'ultimazione dell'opera musicale.

Finché le opere musicali non sono state dichiarate in maniera completa e corretta, non vi è alcun diritto a percepire il prodotto della ripartizione.

### **6.3 Impiego delle informazioni (protezione dei dati)**

La SUISA ha la facoltà di raccogliere e di elaborare dati personali concernenti l'erede o il rappresentante degli eredi e l'autore per tutti gli scopi in relazione all'adempimento del contratto di gestione ed un'eventuale adesione, in particolare per la gestione dei diritti dell'erede, per la lotta alla pirateria nonché per scopi statistici e scientifici. La SUISA può inoltre, in questo contesto, trasmettere tali dati a terzi in Svizzera e all'estero. Per dati personali si intendono in particolare indicazioni e documentazione in merito all'erede e alla sua identità, alla sua qualità di mandante o membro della SUISA, al rappresentante degli eredi, all'autore, al contratto di gestione, alle opere musicali dell'autore e alle loro utilizzazioni, ai conteggi e ai versamenti.

L'erede o il rappresentante degli eredi è d'accordo che la SUISA, nell'ambito dell'elaborazione dei dati sopra indicata, in particolare:

- a. gestisca un dossier su di lui (cartaceo e/o elettronico);
- b. inserisca i dati relativi alla sua persona nelle banche dati;
- c. renda noti i dati relativi alla sua persona a società consorelle in Svizzera e all'estero che li possono elaborare nella stessa misura della SUISA;
- d. renda noti i dati relativi alla sua persona a società consorelle anche nei paesi in cui non viene garantita un'adeguata protezione dei dati corrispondente a quella prevista dal diritto svizzero.

L'erede si dichiara espressamente d'accordo che le indicazioni sulle opere musicali e i relativi aventi diritto (tuttavia non le parti relativamente al prodotto dell'opera) vengano resi accessibili pubblicamente in Svizzera e all'estero (in particolare anche su Internet).

Inoltre, la SUISA non trasmette dati relativi alla persona dell'erede, del rappresentante degli eredi e dell'autore a terzi, ~~a meno che non abbia il consenso dell'erede o del rappresentante degli eredi oppure nella misura in cui sia tenuta a farlo sulla base di.~~ Sono riservate le disposizioni di legge ~~e di un ordine di un tribunale~~ nazionali o estere e i provvedimenti amministrativi o giudiziari nazionali o esteri.

La SUISA garantisce ~~la un'adeguata~~ sicurezza dei dati personali. ~~A questo scopo impiega applicando~~ misure di sicurezza all'avanguardia che contribuiscono a proteggere dati personali da accesso, utilizzo e trasmissione non autorizzati. L'erede o il rappresentante degli eredi si assume invece la responsabilità per la sicurezza dei dati sul PC utilizzato dallo stesso.

Nella misura in cui l'erede o il rappresentante degli eredi dispone di un accesso alla sezione membri del sito web della SUISA e può richiamare, inserire o modificare dati e informazioni su se stesso e sulle opere dell'autore, egli si impegna a controllare e ad eventualmente correggere dati personali memorizzati su di lui o sull'autore.

L'erede o il rappresentante degli eredi può ~~inoltre~~ richiedere ~~alla SUISA~~ informazioni ~~sui suoi dati personali o su quelli che riguardano l'autore, trattati dalla SUISA, e la loro correzione.~~ circa le indicazioni che riguardano lui o l'autore ~~e richiedere la correzione di eventuali inesattezze.~~ La SUISA si riserva, ~~il diritto di richiedere la prova dell'identità del richiedente prima di fornire un'informazione o di effettuare una correzione~~ informazioni o apportare correzioni. ~~di richiedere una domanda scritta e un documento sull'identità del richiedente.~~

Dopo la cessazione del contratto di gestione, l'erede può dichiarare espressamente alla SUISA che, a partire dalla data della revoca, non devono essere trattati ulteriori dati personali che riguardano lui o l'autore. La SUISA sospenderà l'ulteriore trattamento dei suddetti dati, a meno che non sussistano altre giustificazioni per il trattamento/elaborazione di determinati dati personali (ad es. periodi di conservazione previsti dalla legge o assegnazione di un identificativo dell'autore univoco).

Vale inoltre la dichiarazione sulla protezione dei dati pubblicata (in particolare sul sito web della SUISA e sui formulari).

## 7. Ripartizione, conteggi e anticipi

### 7.1 Ripartizione degli introiti

La SUISA si impegna a ripartire le indennità incassate in base alle disposizioni del suo regolamento di ripartizione legalmente approvato. Fa stato il regolamento in vigore al momento dell'allestimento del conteggio.

L'erede prende atto che il regolamento di ripartizione può essere modificato in qualsiasi momento. L'approvazione di modifiche del regolamento di ripartizione da parte dell'organo di sorveglianza, l'IPI, viene pubblicata nell'organo di pubblicazione della SUISA per i suoi mandanti e membri, sul sito web della SUISA nonché nel FUSC (Foglio ufficiale svizzero di commercio) e può essere contestata in giudizio entro i 30 giorni dalla notifica.

L'erede si dichiara d'accordo con l'applicazione della chiave di ripartizione in base al regolamento di ripartizione della SUISA, nella misura in cui egli o l'autore non indichi o non abbia indicato nella sua dichiarazione d'opera una suddivisione del prodotto dell'opera fra eventuali aventi diritto. Le chiavi di ripartizione contrarie alle disposizioni imperative del regolamento di ripartizione non sono valide.

### 7.2 Conteggi

~~La Più volte all'anno la SUISA è tenuta a presentare almeno una volta all'anno~~ in via all'erede un conteggio ~~che riporta il del~~ reddito delle opere musicali dell'autore conformemente al suo regolamento di ripartizione e/o a quelli delle società consorelle. Tale obbligo viene meno, se a queste opere non è stata attribuita alcuna indennità.

I conteggi vengono trasmessi all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dall'erede o dal rappresentante degli eredi. Se la SUISA non dispone di un indirizzo di recapito corrispondenza dell'erede o del rappresentante degli eredi valido, valgono le disposizioni di cui alla cifra 6.1 capoverso 2.

### 7.3 Anticipi

La SUIISA può versare all'erede degli anticipi nella misura dell'utilizzazione passata e/o futura presumibile delle opere musicali dell'autore. La SUIISA ha il diritto di computare tali anticipi.

Nel caso in cui, due anni dopo aver concesso un anticipo, il saldo del conto risulti negativo, la SUIISA può richiedere una restituzione di tale saldo entro tre mesi.

### 7.4 Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili)

La SUIISA è autorizzata a dedurre dal conteggio del prodotto della ripartizione eventuali imposte o altre tasse dovute in virtù della legislazione elvetica o estera o a convenzioni internazionali.

Qualora in costanza di contratto, l'erede fosse o divenisse soggetto all'imposta sul valore aggiunto, conformemente alla legge o all'esercizio di un'opzione, lo comunicherà immediatamente alla SUIISA (indicando il numero di IVA), la quale allestirà i conteggi del prodotto della ripartizione aggiungendovi l'imposta sul valore aggiunto dovuta, secondo l'aliquota in vigore. L'erede è tenuto ad allestire direttamente i conteggi dell'imposta sul valore aggiunto con l'Amministrazione delle contribuzioni. Se omette di farlo o fa valere l'imposta sul valore aggiunto a torto presso la SUIISA, risponde verso quest'ultima per il risarcimento di ogni danno subito (per gli importi dell'imposta, imposte sanzionatorie, sanzioni, interessi, costi, ecc.). L'erede si impegna inoltre a comunicare immediatamente alla SUIISA la revoca dell'opzione. Fino alla comunicazione dell'esercizio dell'opzione o della revoca della stessa la SUIISA conteggia il prodotto della ripartizione senza o con l'imposta sul valore aggiunto. È autorizzata a richiedere all'erede o al rappresentante degli eredi tutti i giustificativi relativi all'imposta sul valore aggiunto.

L'erede è personalmente responsabile della dichiarazione dei conteggi del prodotto della ripartizione alle autorità fiscali e alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, ecc.).

### 8. Pseudonimi

L'erede indicherà i propri pseudonimi o quelli dell'autore nel contratto di gestione.

In costanza di contratto, possono essere comunicati alla SUIISA nuovi pseudonimi; devono tuttavia essere scelti di comune accordo con la SUIISA, in modo tale da evitare confusioni con altri nomi o pseudonimi.

### 9. Affiliazione alla SUIISA

Se l'autore era già membro della SUIISA, questa qualità viene trasferita all'erede. Se l'autore è stato mandante della SUIISA fino al suo decesso, la SUIISA ammette l'erede quale membro con diritto di voto e di elezione, una volta adempite le condizioni previste dagli statuti della SUIISA in vigore.

## 10. Entrata in vigore e fine del contratto di gestione

### 10.1 Entrata in vigore

Il contratto di gestione entra in vigore retroattivamente a partire dalla morte dell'autore o dell'erede o del rappresentante degli eredi ed avrà una durata indeterminata.

Il contratto di gestione sostituisce tutti i contratti di gestione finora in vigore tra la SUIISA e l'erede o l'autore. Eventuali convenzioni supplementari, eccezioni in merito a diritti o paesi nonché pseudonimi rimangono invariati, purché non siano in contraddizione con il contratto di gestione vigente.

### 10.2 Fine del contratto

Il contratto di gestione può essere disdetto per iscritto da ambedue le parti, con un termine di preavviso di sei mesi, per la fine di ogni anno civile.

Se per la durata di cinque anni la SUIISA non dispone di alcun indirizzo di recapito corrispondenza dell'erede o del rappresentante degli eredi valido o se a dieci anni dalla morte del o di un erede oppure dalla defezione del rappresentante degli eredi, gli eredi non hanno ancora nominato alcun (nuovo) rappresentante comune, il contratto di gestione si estingue alla fine dell'anno successivo. Se a quel punto non fosse noto alcun indirizzo di pagamento valido, il prodotto della ripartizione che non può essere versato, verrà accantonato per cinque anni e, trascorso tale periodo, diverrà di proprietà della SUIISA.

Fintanto che il conto dell'erede presenta un saldo negativo, sono sospesi il diritto di disdetta, il diritto di escludere determinati gruppi di diritti d'autore ~~dalla cessione dal trasferimento~~ alla SUIISA (contratto di gestione, D), la cessazione automatica del contratto per mancanza di un indirizzo di recapito corrispondenza valido (ai sensi del capoverso 2) e i diritti di escludere singoli paesi dalla gestione in un momento successivo (cifra 4.2) e/o di passare ad una società consorella (cifra 10.3).

Con la cessazione del contratto, l'erede tornerà a essere titolare dei diritti ~~ceduti-trasferiti~~ e l'eventuale accesso alla sezione membri sul sito web della SUIISA viene bloccato.



Rimangono riservate le utilizzazioni già concesse in licenza dalla SUIISA e che hanno luogo solo dopo la scadenza del contratto di gestione.

### **10.3 Passaggio ad una società consorella**

Il passaggio completo o limitato a singoli diritti o paesi ad una società consorella è possibile previa osservanza della disposizione di disdetta della cifra 10.2.

### **10.4 Conseguenze finanziarie in caso di cessazione del contratto di gestione**

L'erede ha diritto di ricevere dalla SUIISA il conteggio delle utilizzazioni concesse nel corso della durata del contratto nonché al pagamento delle indennità che gli spettano. Non sussistono altre pretese di natura finanziaria nei confronti della SUIISA.